

zione politica (10); pertanto eventuali limitazioni poste in capo ai docenti, sono in linea di principio, e salvo il rispetto della proporzionalità, ammissibili in quanto finalizzate ad un obiettivo legittimo e pertanto non si pongono in contrasto con le convenzioni internazionali relative ai diritti umani, come conferma la giurisprudenza europea e internazionale.

Si pensi, ad esempio, al caso dell'insegnante di una scuola pubblica primaria, la quale si vide imporre il divieto da parte del dirigente scolastico (divieto poi confermato in sede giudiziaria) di indossare il velo islamico durante le ore di lezione, poiché andava preservato il principio della neutralità dell'educazione primaria e statale (11). Il Governo svizzero, convenuto presso la Corte di Strasburgo, argomentò che il divieto di indossare il velo in una scuola pubblica da parte dell'insegnante era giustificato dal possibile contrasto con le credenze religiose degli alunni e con la possibile influenza sugli alunni "in quanto particolarmente vulnerabili", stante la loro posizione di subordinazione rispetto all'insegnante, nonché con il principio della *neutralità settaria* o meglio laicità all'interno della scuola pubblica (12).

Il ruolo degli insegnanti della scuola pubblica, dunque, quali rappresentanti dell'autorità dell'istruzione di Stato, li obbliga, a tollerare restrizioni della loro libertà religiosa finalizzate a rispettare l'interesse supremo degli allievi di ricevere un insegnamento neutrale ed a tutelarli in quanto "plus facilement influençables que d'autres élèves que se trouvant dans une age plus avancé".

Stesso discorso non può valere, *a contrario*, per gli allievi; essi, benché parte integrante della comunità scolastica, sono e restano dei "fruitori" del servizio e dell'insegnamento scolastico, ed è a nostro avviso difficile credere che un allievo possa influenzare in qualche modo, per dir così, la *laica rettitudine* dell'insegnamen-

(10) Ancor prima della Legge del 1905 sulla separazione tra Stato e Chiesa, la regolamentazione della materia della laicità dell'insegnamento viene fatta risalire alla Legge Ferry del 28 marzo 1882, che istituì l'obbligo e la gratuità dell'insegnamento, e alla Legge Goblet del 30 ottobre 1886, il cui obiettivo fu di laicizzare il personale delle scuole pubbliche.

(11) Cfr. Corte europea dei diritti umani, sentenza 15 febbraio 2001, *Dahlab c. Svizzera*; cfr. anche W. BARBIERI, *Group Rights and the Muslim Diaspora*, in *Human Rights Quarterly*, 1999, pp. 921-925.

(12) Nel senso di vietare ad agenti pubblici di indossare simboli religiosi nell'esercizio delle loro funzioni, si veda in particolare la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America, nel caso *Goldman c. Weinberger, Secretary of Defense et al.*, 25 marzo 1986. La British Army, invece, ha tradizionalmente permesso ai soldati di fede Sikh di indossare il turbante: si veda, tuttavia, in senso contrario, la pronuncia del Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite, *K. Singh Bindar c. Canada* del 9 novembre 1989. Cfr., infine, *Basic Principles on the Independence of the Judiciary*, adottati dal 7th UN Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, tenutosi a Milano dal 26 agosto al 6 settembre 1985, e ratificati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con le Risoluzioni n. 40/32 (1985) e n. 40/146 (1985).

to o addirittura influenzare il docente, pur potendo, probabilmente, influenzare altri studenti.

Segni visibili e segni ostentativi

Nel suo rapporto, il deputato Pascal ha ritenuto ragionevole emendare il progetto di legge in modo da non includervi tutti i segni visibili, bensì soltanto quelli ostentativi, poiché una tale previsione, qualora fosse stata approvata, avrebbe non solo creato seri problemi di applicazione, ma "risquerait d'être sanctionnée par la Cour européenne des droits de l'homme et fausserait l'objectif de la loi qui est de réaffirmer une laïcité tolérante". Fermo restando che anche il testo approvato appare di difficile applicazione, non riuscendosi davvero a immaginare i dirigenti scolastici intenti a controllare tutti gli allievi all'ingresso delle scuole e, se del caso, a misurare le dimensioni di una croce o di una stella di Davide per determinare se sia eccessivamente ostentativa, la preoccupazione di Pascal che una previsione ancor più restrittiva potesse essere incompatibile con la Convenzione europea dei diritti umani è tutt'altro che infondata, specie se si considera la giurisprudenza di Strasburgo relativa alla libertà di religione.

Si consideri che l'art. 9 della Convenzione europea dei diritti umani, rubricato Libertà di pensiero, di coscienza e di religione, testualmente, recita: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui", e che la Corte europea dei diritti umani, in relazione alla portata del significato della libertà di religione e di credo, ha affermato che: «Freedom of thought, conscience and religion is one of the foundations of a "democratic society" within the meaning of the Convention. It is, in its religious dimension, one of the most vital elements that go to make up the identity of believers and their conception of life, but it is also a precious asset for atheists, agnostics, sceptics and the unconcerned. The pluralism indissociable from a democratic society, which has been dearly won over the centuries, depends on it» (13).

Il divieto di ostentazione di simboli religiosi da parte degli allievi nelle scuole pubbliche francesi alla luce delle norme internazionali in materia di diritti umani

Questa legge, come accennato, pone, dunque, proble-

(13) Cfr. Corte europea dei diritti umani, sentenza 25 maggio 1993, *Kokkinakis c. Grecia*, par. 31.